



Regione Lombardia

Giunta Regionale
Direzione Generale Sanità

Data 3/2/2010

Protocollo:

HL. 2010. 0006619

Ai Sindaci
Ai Direttori Generali
dei Comuni Lombardi

Ai Direttori Generali
o delle Aziende Sanitarie Locali Lombarde
o delle Aziende Ospedaliere Lombarde

Ai Legali rappresentanti
o IRCCS
o Ospedali Classificati
o Case di Cura

Alle Associazioni di categoria

LORO SEDI

OGGETTO: Indicazioni operative in materia di attività funebri e cimiteriali

A seguito di quesiti e richieste di chiarimenti formulati da Comuni ed Associazioni di Imprese, si trasmettono le seguenti precisazioni, nel rispetto della normativa attualmente vigente in materia di attività funebri e cimiteriali, reperibile su:

www.dgsan.lombardia.it/documenti/elenca_argomento.asp?arg=attfunebri

Si segnala che la Regione ha approvato la legge regionale 33 del 30 dicembre 2009 "Testo unico delle leggi regionali in materia di sanità": si tratta di un testo unico compilativo che riunisce le disposizioni legislative regionali in materia di sanità.

Con tale provvedimento normativo la legge regionale 22/2003 è stata abrogata in quanto inserita nel testo unico e specificatamente al capo III del titolo VI (articoli dal 67 al 77).

Il regolamento regionale n. 6 del 2004, come tutti gli altri atti prodotti sulla base della legge abrogata, permangono e restano efficaci, così come espressamente indicato al comma 3 dell'art. 133 della legge regionale ed inoltre come previsto al successivo comma 4 del medesimo articolo i riferimenti normativi alle leggi e alle disposizioni abrogate si intendono fatti al testo unico l.r. 33/2009.

1 - Trasporto salma

Va ribadito che il trasporto "a cassa aperta" dal luogo del decesso ad abitazione o sala del commiato per l'espletamento della veglia funebre è unicamente vincolato all'ambito regionale, nell'arco delle 24 ore dal decesso e alla verifica delle condizioni igieniche presenti: dunque può essere effettuato anche nel caso in cui sia già stato espletato l'accertamento di morte o effettuato l'espianto di organi.

A quest'ultimo proposito si ribadisce quanto già segnalato con nota 42689 del 24/11/2008, che opportunamente si allega.

2- Strutture sanitarie

Il trasporto interno ad una struttura sanitaria non rientra nella definizione di trasporto funebre e deve avvenire con le stesse modalità con cui si effettuano gli altri trasporti dei degenti.

La salma deve essere riconsegnata ai familiari o all'impresa funebre da questi incaricata in camera mortuaria.

Sulle camere mortuarie devono essere poste in atto le azioni di controllo e vigilanza necessarie a garantire alle imprese di espletare l'incarico affidatogli dai parenti del defunto, nel rispetto delle norme di igiene e sicurezza del lavoro e ad evitare nel contempo la ricerca e affidamento di altri incarichi.

E' indispensabile che si prosegua nella registrazione dei servizi funebri affidati alle diverse imprese, che a partire da gennaio non dovranno essere più trasmessi alla DGS con scadenza semestrale ma annualmente.

3- Corsi di formazione


L'offerta di corsi formativi si è, come atteso, notevolmente ridotta e ciò rende difficoltoso costituire edizioni adeguatamente distribuite sul territorio in grado di soddisfare le esigenze degli utenti.

In attesa dell'adeguamento dei percorsi formativi sia in relazione alla più recente normativa regionale (d.g.r. n. 6563 del 18 febbraio 2008 "Indicazioni regionali per l'offerta formativa in materia di istruzione e formazione professionale; d.d.u.o. n° 9837 del 12 settembre 2008 di approvazione delle procedure relative allo svolgimento delle attività formative dei soggetti accreditati al sistema di istruzione e formazione professionale della Regione Lombardia) sia in relazione alle nuove esigenze emergenti, si ritiene opportuno prevedere che:


- in considerazione della ridotta disponibilità di corsi, il requisito formativo per i nuovi assunti sia acquisibile, in deroga, a fronte della documentazione dell'iscrizione al primo corso utile e comunque entro un anno dall'inizio dell'attività;
- sia ammissibile il ricorso alla formazione a distanza; è evidente che gli enti gestori dovranno essere accreditati e che la piattaforma informatica utilizzata dovrà essere dotata di strumenti di verifica della presenza dell'operatore innanzi al terminale ed anche, di sistemi di valutazione finale, riducendo così la formazione tradizionale ai soli moduli pratici. Ai fini dell'attribuzione dell'identificativo del corso, l'erogatore provvederà a segnalare l'approntamento del corso, per il quale otterrà un unico numero di protocollo, inoltrando via via i nominativi degli operatori frequentanti.

Cordiali saluti.

Il Dirigente della Struttura
Profilassi Malattie Infettive e
Igiene Alimenti e Nutrizione
(Dr.ssa Anna Pavan)



Il Dirigente U.O.
Governo della Prevenzione, tutela sanitaria, piano
sicurezza luoghi di lavoro e emergenze sanitarie
(Dr. Luigi Macchi)



All.